



COMUNICATO STAMPA

Buste paga più pesanti negli studi professionali del Friuli Venezia Giulia

Confprofessioni Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'accordo per la detassazione al 10% sulle somme legate a incrementi di produttività

Milano, 12 ottobre 2017. Buste paga più pesanti negli studi professionali del Friuli Venezia Giulia. Il 13 settembre scorso, infatti, Confprofessioni Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni sindacali del settore hanno siglato l'intesa territoriale sulla detassazione dei premi di produttività, recependo l'accordo quadro nazionale sottoscritto il 6 dicembre 2016, che consente l'applicazione di un'imposta agevolata del 10% sulle somme legate a incrementi di produttività.

«Abbiamo profuso il massimo impegno per raggiungere l'accordo con le controparti sindacali. L'intesa consentirà agli studi professionali friulani e giuliani di applicare l'imposta sostitutiva alle somme erogate ai dipendenti a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018», commenta il presidente di Confprofessioni Friuli Venezia Giulia, Paolo Dressi. «L'accordo territoriale sulla detassazione è formalmente operativo dal giorno 10 ottobre 2017, data del deposito presso la Direzione territoriale del lavoro di Trieste-Gorizia».

L'agevolazione fiscale per l'anno 2017 si applica ai lavoratori degli studi professionali che abbiano percepito nell'anno precedente un reddito da lavoro dipendente fino a 50 mila euro. La norma prevede una imposta sostitutiva dell'Irpef con aliquota pari al 10% applicabile agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori previsti dal decreto interministeriale del 25 marzo 2016, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, ovvero di 4.000 euro per le strutture che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

«Il lavoratore - sottolinea Dressi - potrà scegliere di percepire il premio di produttività, interamente o parzialmente, sotto forma di welfare, prestazioni, beni e servizi, anche attraverso il sistema di bilateralità del settore, con applicazione integrale, dal punto di vista fiscale, di quanto stabilito dal Testo unico delle imposte sui redditi (comma 2 e ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 del d.P.R. n. 917/1986)».